

Designato relatore il Primo referendario dott. Tito Aru;

Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2005 l'avv. Eulo Cotza per il ricorrente e l'avv. Luisa Armandi per il Consiglio dell'Ordine resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in esame, notificato il 14 novembre 2003 e depositato il successivo giorno 18, il dott. Luca S***** espone di aver conseguito, stante la biennale frequenza negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, il Diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.

Parallelamente il medesimo dott. S***** si è iscritto al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, maturando più di un anno di pratica forense.

Sulla base di tali presupposti, chiedeva il rilascio del certificato di compiuta pratica al fine di partecipare all'esame per l'accesso alla professione di avvocato nella sessione 2003.

Con i provvedimenti impugnati il Consiglio dell'Ordine resistente, tuttavia, reputava di non rilasciare al dott. S***** il titolo richiesto per mancanza del requisito dell'iscrizione biennale nel registro speciale tenuto dal medesimo ordine professionale.

Di qui il ricorso in esame, affidato ai motivi precisati nello stesso atto introduttivo del giudizio.

Con ordinanza n. 567/03 del 27 novembre 2003, il Tribunale adito ha accolto l'istanza cautelare ai fini del rilascio, con riserva, del certificato di compiuta pratica.

In data 16 marzo 2005 il ricorrente ha depositato memoria conclusionale con la quale ha ulteriormente illustrato le conclusioni già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio, insistendo per l'annullamento degli atti impugnati con ogni consequenziale pronuncia di legge.

Per resistere al ricorso si è costituito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari che, con articolate difese, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2005, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

L'art. 17 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato) indica al n. 5, fra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, per la partecipazione al relativo esame di abilitazione, il compimento di due anni di tirocinio.

Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro speciale.

L'art. 17, comma 114, L. n. 127/1997 stabilisce testualmente che: “Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato (...) il diploma di specializzazione di cui al comma 113 (cioè il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali, n.d.r.) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della Giustizia (...) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.

In attuazione di tale disposizione di legge il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto 11 dicembre 2001 n. 475, nel quale, all'art 1, si prevede che: “il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali è valutato, ai fini del compimento della pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno”.

Orbene, ritiene il Collegio che – conformemente alla portata derogatoria che la legge ha voluto espressamente attribuire rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato - tale norma regolamentare vada interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale.

La prevista equivalenza tra il diploma rilasciato dall'anzidetta scuola di specializzazione ed una parte del praticantato obbligatorio (un anno per il citato D.M. n. 475/2001) porta peraltro a ritenere che “...per i diplomati di tali scuole il periodo di pratica di cui al punto 5) del comma 1°, dell'art. 17 del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 sia ridotto ad un anno e, conseguentemente, sia ridotto ad un anno il periodo di iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1° dell'art. 8 dello stesso R.D.L...” (cfr: Cons. Stato, Ord. 5531/2003 de 15 dicembre 2003; TAR Toscana, n. 506 del 24 febbraio 2004).

Opinare diversamente, infatti, in mancanza di un periodo di effettivo svolgimento della pratica forense (proprio in virtù della predetta assimilazione tra titolo di specializzazione ed anno di pratica) porterebbe illogicamente a ritenerla compiuta o meno in funzione di un elemento meramente formale privo di ogni reale contenuto formativo.

Non appaiono del resto decisive le contrarie argomentazioni sostenute dalla difesa del Consiglio dell'Ordine intimato che in parte muovono dal dichiarato presupposto - errato perché contrario alla lettera della legge - che la normativa sulle scuole di specializzazione non abbia in alcun modo innovato alla necessità del requisito di iscrizione biennale nel registro speciale dei praticanti, ed in parte non considerano che in relazione a tale innovazione si è determinata una corrispondente contrazione – limitata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività di patrocinio - della funzione di vigilanza e controllo esercitato sul piano deontologico dal Consiglio.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela fondato e va accolto con annullamento, per l'effetto, del provvedimento impugnato nella parte in cui non rilascia al dott. S***** il certificato di compiuta pratica.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla per quanto di ragione i provvedimenti impugnati.

Condanna il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 aprile 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

Depositata in segreteria oggi 28/04/2005